



COMUNE DI MASSA D'ALBE

PROVINCIA DI L'AQUILA

**REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEI BENI
DEMANANIALI GRAVATI DAL DIRITTO DI USO
CIVICO DI PASCOLO**

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 7 del 18/02/2019

Art. 1 PRINCIPI

1. Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo dei terreni montani siti nel Comune di Massa d'Albe gravati dal diritto di uso civico di pascolo, in riferimento alle particolarità del territorio ed in osservanza dei principi normativi in materia di tutela dell'ambiente e del territorio, e se ne definiscono le modalità di utilizzo.
2. Si specifica che le assegnazioni ai fini pascolativi disciplinati dal presente Regolamento sono in regime di **fida pascolo**, intendendosi con tale definizione quelle assegnazioni rilasciate a tutti gli allevatori titolari di stalla e/o azienda che ne fanno richiesta dietro corresponsione di un canone di fida. Le assegnazioni sono annuali e sono assoggettate ai requisiti per la richiesta e per l'utilizzo specificate negli articoli successivi.
3. In corrispondenza alle azioni di salvaguardia degli ambienti a pascolo delineate periodicamente dalla Regione Abruzzo, il Comune potrà pianificare la **concessione** pluriennale delle aree destinate a pascolo, ovvero parti di esse, prevedendone la verifica annuale, alle ditte e aziende che siano collocate sul territorio comunale.

Art. 2 REQUISITI GENERALI RICHIESTI PER L'ASSEGNAZIONE IN FIDA DEI TERRENI GRAVATI DA USO CIVICO DI PASCOLO.

1. Al godimento in fida pascolo dei beni demaniali siti nell'ambito del territorio montano comunale sarà ammessa la generalità di naturali residenti, e i non naturali residenti il cui nucleo familiare sia residente da almeno un anno nel Comune stesso, che siano in possesso del registro aziendale e/o di stalla, e/o del passaporto e/o delle attestazioni sanitarie aggiornati, per i capi di bestiame per i quali sono previsti.
2. Nel caso in cui i detti pascoli eccedano il fabbisogno del bestiame di proprietà dei cittadini, il Comune, con separato atto gestionale subordinato al presente Regolamento, potrà determinare, per le aree eccedenti, un piano per le autorizzazioni incrementata nel doppio nelle tariffe ai non residenti, ovvero un piano di assegnazione soggetto ad asta pubblica, ovvero un piano di riposo delle aree per meglio consentire la rotazione pascolativa sentita l'Autorità forestale.

Art. 3 BANDO ANNUALE E DOMANDE

1. Entro il mese di marzo di ogni anno, tenendo conto delle direttive e delle norme attuali in materia agro-forestale, il Comune emana un apposito Bando per la concessione delle aree in fida pascolo, che dovrà contenere : le modalità e il termine di presentazione delle istanze; le modalità di svolgimento della istruttoria; i requisiti personali ed aziendali richiesti ai fini della domanda; i criteri specifici per la ripartizione e l'assegnazione delle aree; la determinazione della tariffa del canone.
2. Successivamente alla approvazione del Bando, il Responsabile del Servizio competente, inviterà i cittadini interessati a presentare le domande di concessione all'esercizio della fida pascolo, entro il termine determinato, compilate sugli appositi modelli predisposti dall'ente comunale. La variazione quantitativa dei capi da introdurre in fida pascolo non è ammessa dopo la presentazione della domanda.
3. Nell'avviso saranno elencati altresì i titoli e i requisiti specifici nonché le modalità di dichiarazione ed attestazione ed ogni altra documentazione che gli interessati dovranno allegare alla domanda.

Art. 4 VERIFICHE ANTIMAFIA

1. Il rilascio delle concessioni di fida pascolo è soggetto alle norme di cui agli artt. 67 e 83, comma 3bis, del D.lgs. n. 159/2011 (comma aggiunto dall' art. 25, comma 1, lett. c), [L. 17 ottobre 2017, n. 161](#) e, successivamente, così modificato dall' art. 19-terdecies, comma 1, lett. a), [D.L. 16 ottobre 2017, n. 148](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 4 dicembre 2017, n. 172](#)).
2. Il richiedente la fida pascoli autocertificherà il proprio stato relativamente alla normativa sopracitata nell'istanza di concessione della fida pascoli. Sarà cura del responsabile del procedimento, in seguito, provvedere alla verifica della veridicità dell'autocertificazione, richiedendo alla competente Prefettura certificazione antimafia.

Art. 5 ASSEGNAZIONE E PASCOLI.

1. Il complesso dei pascoli permanenti è suddiviso in "zone" ai fini del regime di utilizzazione, secondo la cartografia predisposta dal competente ufficio comunale ed eventualmente revisionata dal competente ufficio comunale qualora intervengano esigenze di adeguamento alle normative regionali.
2. L'assegnazione dei pascoli in ettari avverrà, in modo proporzionale al numero dei capi.
3. Agli effetti del carico da fissare si applicherà la seguente equivalenza:
 - a) un cavallo o mulo equivale a n. 6 capi ovini
 - b) un asino equivale a n. 6 capi ovini
 - c) un bovino equivale a n. 6 capi ovini
 - d) un caprino equivale a n. 4 capi ovini
 - e) un suino equivale a n. 4 capi ovini
4. La Regione specifica con propri provvedimenti il carico minimo e massimo di bestiame per ettaro di pascolo permanente. In assenza di provvedimenti della Regione, il Comune determina il carico minimo e massimo di bestiame indicandolo nel piano di riparto predisposto dall'Ufficio comunale competente per la gestione dei pascoli o, in assenza di quest'ultimo, nelle indicazioni del Comune stabilite con perizia.

Art. 6 GRADUATORIE E ASSEGNAZIONE DEI PASCOLI.

1. Il Responsabile del Servizio, successivamente alla scadenza del termine per le domande, provvederà alla istruttoria delle istanze pervenute, predisponendo l'elenco dei richiedenti la fida pascolo e l'accertamento dei requisiti previsti nel bando.
2. L'assegnazione dei pascoli avverrà, in maniera proporzionale al numero dei capi, agli effetti del calcolo relativo al fabbisogno di ettari secondo il rapporto di cui al precedente art. 5.
3. Non può essere, per nessuna ragione, superato il carico di bestiame previsto dalle disposizioni regionali in materia.
4. In fase istruttoria, gli elenchi così predisposti, saranno inviati alla ASL – Servizio di sanità animale competente – per la verifica del nulla osta sanitario relativo all'allevamento dichiarato da ogni richiedente.
5. Il Responsabile del Servizio, verificherà prioritariamente se le aree a disposizione sono sufficienti ad accogliere tutte le richieste pervenute. Nel caso che il complesso delle aree, in rapporto al numero massimo di bestiame che può essere immesso, risulti insufficiente a soddisfare tutte le richieste pervenute, si procederà a ridurre proporzionalmente, fra tutti i richiedenti, il quantitativo massimo del bestiame che ciascun proprietario potrà immettere nei pascoli, al fine di impedire che i pascoli stessi siano caricati con un numero di animali

superiore a quello previsto dall'art.5. Si specifica che la riduzione avverrà in percentuale fra i capi dichiarati.

6. Concluso il procedimento per l'assegnazione, il Responsabile del Servizio pubblica, il provvedimento di assegnazione e nel quale saranno indicate le generalità degli assegnatari e, per ciascuno di essi, il numero di UBA, la zona concessa completa di estensione e dati catastali, nonché il punto di abbeveraggio degli animali e il corrispettivo canone di pagamento.
7. Nel provvedimento di concessione rilasciato a ciascun assegnatario, sarà richiamato l'obbligo di osservanza alle prescrizioni del presente Regolamento e della normativa di riferimento vigente.

Art. 7 AUTORIZZAZIONE AL PASCOLO

1. Il Responsabile del Servizio, entro il mese di maggio, rilascerà, a ciascun richiedente che abbia ottenuto nulla osta sanitario di cui all'art. 6 c.4, apposito provvedimento per l'esercizio del diritto di uso civico in fida pascolo, secondo le modalità fissate dal presente Regolamento, indicando, oltre alle generalità del richiedente:
 - le generalità dei custodi,
 - il numero e la specie del bestiame autorizzato al pascolo
 - aree assegnate
2. I titolari del provvedimento di cui al comma precedente, hanno l'obbligo, prima di introdurre gli animali al pascolo, di comunicare al Comune la data e le modalità del trasferimento dei capi di bestiame, al pascolo montano.
3. Delle determinazioni adottate, ai sensi dei precedenti articoli, il Comune darà avviso ai cittadini mediante manifesto che verrà pubblicato all'Albo Pretorio per il termine di quindici giorni, nel quale si indicherà: l'elenco dei cittadini autorizzati ad immettere il proprio bestiame nei pascoli; le aree assegnate; la data a decorrere dalla quale potrà iniziarsi il pascolo e quella in cui dovrà cessare; le aree ove eventualmente il pascolo è temporaneamente vietato, diffidando i cittadini dal condurre il proprio bestiame.

Art. 8 LE TARIFFE DELLA FIDA PASCOLO

1. I cittadini residenti autorizzati ad immettere il proprio bestiame nei pascoli comunali sono tenuti al pagamento di una tariffa, determinata dall'estensione delle aree assegnate in relazione alla loro eleggibilità ed al numero dei capi dichiarati della domanda di fida, nella misura di 5,00 euro/ettaro.
2. Le tariffe relative al diritto di fida potranno essere aggiornate con atto specifico dell'Amministrazione Comunale, anche tenendo conto della rivalutazione in base agli indici di variazione ISTAT.

Art. 9 CANONE E RISCOSSIONE DELLA TARIFFA

1. Il canone dovuto da ogni assegnatario è determinato nel provvedimento di cui all'art. 7 del presente Regolamento.
2. Sono esenti dal pagamento della fida pascolo i lattanti sino all'età di un anno così come risultanti dal registro di stalla al momento della domanda di fida.
3. La tariffa per il diritto di fida è dovuta, per intero, anche se il proprietario non terrà il bestiame per tutto il periodo pascolativo nei terreni assegnati ai sensi del presente Regolamento.

4. La riscossione della tariffa per il diritto di fida avverrà tramite bonifico bancario o a mezzo c.c.p. intestato al Comune Massa d'Albe, come specificati nel bando previsto all'art. 3 del presente Regolamento, con possibilità di effettuare il pagamento in due rate:
 - a) il 50% dell'intera somma dovuta dovrà essere versata entro e non oltre la data di monticazione;
 - b) il restante 50% della somma dovrà essere versato entro e non oltre il 10 settembre di ogni anno.
5. Il mancato pagamento di quanto dovuto per ogni scadenza, comporterà l'immediata esclusione da ogni diritto di pascolo e il mancato rilascio di tutta la documentazione, comprensiva delle attestazioni, relativa alla monticazione e demonticazione.

Art. 10. RESPONSABILITA' A CARICO DEGLI AFFIDATARI

1. I conducenti di bestiame hanno l'obbligo di usare ogni accortezza per la conservazione delle opere esistenti nei pascoli ed in caso di danneggiamento, i pastori e i proprietari del bestiame saranno responsabili in solido dei danni arrecati. In ogni caso di danneggiamento anche accidentale, è fatto obbligo ai concessionari in fida di comunicazione al Comune.
2. A tal fine l'Amministrazione comunale, a mezzo della Polizia Locale o altri delegati, unitamente agli Agenti del Corpo Forestale dello Stato, all'inizio e alla fine del periodo di pascolo, potrà procedere alla verifica e alla ricognizione dello stato delle opere anzidette e delle condizioni fisico-colturali del cotico erboso, redigendone regolare verbale.
3. Nel caso in cui vengano accertati danni o mancate cure colturali, l'Amministrazione comunale procederà alle necessarie riparazioni o ai lavori, ripartendo la spesa in proporzione al numero dei capi di bestiame a ciascuno degli affidatari.

Art. 11 PERIODO DI INIZIO E FINE DELL'ATTIVITA' DI PASCOLO

1. Il periodo di pascolo va dal **1° maggio al 31 ottobre** e può essere prorogato di mesi uno (fino al 30 novembre) su istanza degli allevatori interessati presentata alla Regione e trasmessa al Comune, con specifica concessione da parte della Regione, stanti le favorevoli condizioni meteorologiche e lo stato di conservazione del cotico erboso e fatte salve diverse prescrizioni degli enti gestori delle aree protette.
2. Il Sindaco, su proposta della A.S.L., può sospendere l'utilizzo dei pascoli assegnati, al fine di prevenire fattori di diffusione di malattie infettive e/o prevenzione sanitaria con apposita ordinanza contingibile e urgente.
3. Il pascolamento verrà praticato per zone, periodi e specie in modo da evitare sia il sovraccarico che la lunga permanenza del bestiame.

Art. 12 LAVORI DI MIGLIORIA DEI PASCOLI

1. In applicazione dell'art. 22 della L. R. n°3 del 04.01.2014 dal reddito netto dei pascoli formato dalla fida pascolo, sarà prelevata una quota non inferiore al 20% che sarà incamerata in apposito capitolo del bilancio comunale, da destinarsi esclusivamente a lavori di miglioramento dei

- pascoli, quali la sistemazione del terreno, la costruzione di ricoveri e di opere per l'approvvigionamento idrico, i decespugliamenti, gli spietramenti, la sistemazione della viabilità.
2. I piccoli lavori di riatto ai manufatti esistenti e qualsiasi altra opera di manutenzione urgente e necessaria potranno essere autorizzate anche all'assegnatario a spese proprie.

Art. 13 MODALITA' DI PASCOLAMENTO ED OBBLIGHI

1. L'esercizio del pascolo sui terreni demaniali comunali va esercitato secondo le seguenti modalità:
 - a) Vigilanza continua degli animali, da parte del proprietario o custode nominato, i quali sono tenuti ad esibire, ad ogni richiesta degli organi di vigilanza, l'atto autorizzativo rilasciato dal Comune.
 - b) Il bestiame condotto al pascolo deve essere sempre identificabile e le matricole auricolari e/o microchips dovranno essere corrispondenti a quelle depositate presso l'apposito ufficio della A.S.L. e del Comune;
 - c) Obbligo di eseguire tutte le misure di profilassi suggerite dalle competenti autorità se, durante il periodo di fida, dovessero verificarsi malattie infettive o contagiose per il bestiame.
 - d) Obbligo di attenersi a tutte le disposizioni ed alle norme dettate dai regolamenti generali e speciali di Polizia Veterinaria, oltre all'osservanza delle norme che venissero dettate dalle competenti Autorità tecniche e amministrative.
 - e) Obbligo del titolare dell'allevamento di comunicare la data di inizio monticazione e demonticazione, con almeno 10 giorni di anticipo, agli organi comunali preposti alla sorveglianza ed al controllo, in modo da consentire verifiche ed accertamenti. Stesso obbligo sarà in carico al titolare per ogni avvicendamento e/o sostituzione dei capi da tradurre dalla stalla al pascolo e viceversa anche ai fini della profilassi. In ogni caso, la comunicazione dovrà contenere l'indicazione del numero di capi, dei dati identificativi di ogni animale, del custode preposto, della modalità di traduzione e della viabilità da percorrere.
 - f) In caso di morte degli animali al pascolo, occorre procedere alla denuncia presso il competente servizio A.S.L. ove l'animale è stato registrato e a darne contestuale comunicazione al Comune. La carcassa dovrà essere smaltita con apposita Ordinanza del Sindaco secondo le indicazioni del Servizio veterinario, il tutto a cura e spese del proprietario dell'animale.
2. Il Comune declina ogni responsabilità per danni a terzi di qualsiasi natura.

Art. 14 COMPORAMENTI VIETATI

1. E' vietata l'introduzione di bestiame nei terreni adibiti a pascolo, prima di essere in possesso della prescritta autorizzazione.
2. E' vietato costruire o allestire strutture o opere di qualsiasi tipo, fare scavi, costruire ricoveri o recinti sui terreni comunali, senza la preventiva autorizzazione del Comune.
3. E' vietato immettere nei terreni concessi in uso, un numero di capi superiore a quello autorizzato.
4. E' vietato fare uso del fuoco ed è fatto obbligo di esercitare, per il periodo della concessione, una attenta sorveglianza segnalando tempestivamente eventuali principi di incendio e/o danneggiamenti.
5. E' vietato asportare le deiezioni prodotte dal bestiame sia ai proprietari del bestiame sia a terzi, in quanto resta acquisito al pascolo come concime naturale.
6. E' vietato cedere ad altri la concessione delle terre civiche.
7. E' vietato sbarrare con sistemi fissi, strade, tratturi e percorsi montani consolidati nei terreni concessi a pascolo.
8. E' vietato utilizzare fertilizzanti chimici e fitofarmaci.
9. E' vietato al personale addetto alla custodia o al controllo degli animali di danneggiare alberi o

di tagliare arbusti e cespugli senza la preventiva autorizzazione da parte del Comune e di asportare dai terreni pascolivi fieno, strame e legna.

10. E' vietato lo stazionamento degli animali a distanza inferiore a mt 200 da insediamenti abitativi, turistici o sportivi.
11. E' vietato ai greggi, agli armenti, al bestiame anche per singolo capo percorrere le strade urbane senza la preventiva autorizzazione subordinata all'effettiva impossibilità di usufruire di percorsi alternativi.
12. E' vietato effettuare l'esercizio del pascolo nel periodo non consentito.

Art. 15 SANZIONI

1. Fatti salvi gli aspetti penali ed amministrativi connessi ad altre norme, per le violazioni di una qualsiasi delle disposizioni contenute nel Regolamento, si applica una sanzione amministrativa da € 200,00 (*duecento/00*) a € 500,00 (*seicento/00*), secondo le procedure di cui alla Legge 689 del 24 novembre 1981 recante *Modifiche al sistema penale*.
2. In caso di recidiva è comunque applicabile la sanzione massima.
3. Qualora il titolare di fida pascolo introducesse il proprio bestiame al pascolo in periodo non consentito, oltre a soggiacere alla sanzione amministrativa prevista, verrà diffidato ad allontanare gli animali. In caso non ottemperasse immediatamente all'ordine di ritiro del bestiame dalle aree comunali, sarà denunciato alla Autorità Giudiziaria per pascolo abusivo, ai sensi dell'art. 636 del c.p.
4. Per il bestiame di qualsiasi specie, non identificabile, che in qualsiasi periodo dell'anno sia rinvenuto nelle zone di pascolo o in qualsiasi altra parte del territorio comunale, si procederà ai sensi dell'art. 672 del codice penale ed il bestiame rinvenuto sarà catturato da una Ditta specializzata in convenzione con l'Ente, la quale provvederà, ogni qualvolta si rendesse necessario agli atti dell'organo di polizia procedente, e solo dietro richiesta del Responsabile del servizio di Polizia Locale, alla cattura e al trasporto degli animali vaganti, per il collocamento degli stessi nella parte di struttura idonea che il Comune potrà riservare all'uopo o analoga struttura idonea di cui comunque il Comune ne abbia la disponibilità. Il bestiame verrà restituito all'avente diritto dietro presentazione di documentazione idonea a dimostrarne la proprietà o la titolarità e previo pagamento delle spese di custodia e amministrative, comprese le sanzioni eventualmente comminate. In caso contrario, ovvero se entro giorni 30 (Trenta) dalla cattura, nessuno avrà richiesto la restituzione del bestiame, l'animale, ove possibile, verrà avviato alla pubblica vendita, destinando il ricavato al pagamento delle spese. La somma eventualmente rimanente verrà incassata dall'Ente. Ove non risulti possibile la pubblica vendita, l'animale potrà essere destinato all'affidamento, come previsto dalle linee guida del Ministero competente.
5. Al controllo del rispetto delle presenti norme sono demandati gli organi di Polizia Locale, il Corpo Forestale dello Stato, la Polizia Provinciale, i Carabinieri e tutti coloro che svolgono funzioni di Polizia Amministrativa e Giudiziaria.

Art. 16 DECADENZA DELL'ASSEGNAZIONE

1. Il mancato pagamento della tariffa di fida pascolo, comporterà l'esclusione dalla fida nella stagione successiva e l'avvio della procedura di riscossione da parte del Comune comprensiva di interessi e spese.
2. La violazione di più norme al presente Regolamento, accertata dagli organi addetti alla vigilanza nel corso della stessa stagione pascoliva, a carico del titolare di una concessione al pascolo, comporterà automaticamente la decadenza della assegnazione in corso, senza diritto di azioni o

risarcimenti di sorta.

3. Sono fatte salve tutte le sanzioni civili, penali ed amministrative contemplate dalle vigenti norme in materia.

Art. 17 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Il godimento dei pascoli resta vincolato, oltre che dalle norme del presente Regolamento, anche dalle norme del R.D. n°3267 del 1923, dalla Legge n°1766/1927 sull'Ordinamento degli Usi Civici e del relativo Regolamento approvato con R.D. n°332 del 26.02.1928, ancorché vigenti e dalla L. R. 25/1988 "Norme in materia di usi civici" con le successive modifiche e integrazioni.
2. Si intendono altresì richiamate le norme vigenti in materia di Polizia Veterinaria – D.P.R. n°320 del 08.02.1954 e la Legge Regionale n° 3 del 4 gennaio 2014.

Art. 17 NORME TRANSITORIE E FINALI

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata ogni diversa disposizione regolamentare o di altra natura che disciplina la materia e che sia in contrasto con quanto previsto dal regolamento medesimo.
2. Sono salve le norme previste da atti Statali, Regionali e Provinciali.

Art. 18 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo 15 giorni dalla data della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Massa d'Albe.